



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 20 giugno 2019
(OR. en)**

**2018/0070 (COD)
LEX 1949**

**PE-CONS 61/1/19
REV 1**

**ENV 172
ENT 52
COMPET 165
IND 58
SAN 101
CONSOM 74
MI 186
CHIMIE 35
CODEC 499**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
RELATIVO AGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI (RIFUSIONE)**

REGOLAMENTO (UE) 2019/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 93.

² Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 giugno 2019.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) Il continuo rilascio nell'ambiente di inquinanti organici persistenti (*persistent organic pollutants* – "POP") suscita grave preoccupazione nell'Unione. Queste sostanze chimiche sono trasportate attraverso le frontiere internazionali, lontano dal luogo di rilascio, e persistono nell'ambiente, sono soggette a bioaccumulo attraverso la catena alimentare e presentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Occorre pertanto adottare provvedimenti ulteriori per tutelare la salute umana e l'ambiente contro tali inquinanti.
- (3) Considerate le responsabilità che le incombono in materia di protezione dell'ambiente, il 19 febbraio 2004 l'Unione ha approvato il protocollo sugli inquinanti organici persistenti alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza² ("protocollo") e il 14 ottobre 2004 ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti³ ("convenzione").

¹ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

² GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.

³ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.

- (4) Per attuare in maniera coerente ed efficace gli obblighi assunti dall'Unione a norma del protocollo e della convenzione, è necessario istituire un comune quadro normativo che consenta l'adozione di misure volte, in particolare, a porre fine alla fabbricazione, all'immissione in commercio e all'uso di POP di fabbricazione intenzionale. Inoltre, è necessario che le caratteristiche dei POP siano prese in considerazione nel quadro dei pertinenti regimi unionali di valutazione e di autorizzazione.
- (5) Nell'attuare a livello unionale le disposizioni della convenzione, occorre garantire coordinamento e coerenza con le disposizioni della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, approvata dall'Unione il 19 dicembre 2002¹, e con le disposizioni della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, approvata dall'Unione il 1° febbraio 1993², e della convenzione di Minamata sul mercurio, approvata dall'Unione l'11 maggio 2017³. Il coordinamento e la coerenza vanno mantenuti anche nella partecipazione all'attuazione e all'ulteriore sviluppo dell'approccio strategico nei confronti della gestione internazionale delle sostanze chimiche (SAICM), adottato il 6 febbraio 2006 a Dubai alla prima conferenza internazionale sulla gestione delle sostanze chimiche, e della corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti oltre il 2020, nel contesto delle Nazioni Unite.

¹ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.

² GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

³ GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4.

- (6) Inoltre, considerato che le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione quale enunciato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e tenendo presente l'approccio precauzionale in merito alla tutela dell'ambiente enunciato nel principio 15 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, nonché visto l'obiettivo di eliminare, ove possibile, il rilascio nell'ambiente di POP, in alcuni casi è opportuno prevedere misure di controllo più rigorose rispetto a quelle contemplate dal protocollo e dalla convenzione.
- (7) L'immissione in commercio e l'uso della maggior parte dei POP che figurano nel protocollo o nella convenzione sono già stati gradualmente eliminati all'interno dell'Unione con i divieti istituiti, inter alia, dai regolamenti (CE) n. 1907/2006¹, (CE) n. 1107/2009² e (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Per ottemperare agli obblighi che l'Unione ha assunto a norma del protocollo e della convenzione e per ridurre al minimo le emissioni di POP, è tuttavia necessario e opportuno vietare anche la fabbricazione di dette sostanze e limitare al minimo le deroghe, che saranno possibili soltanto qualora una sostanza svolga una funzione essenziale in un'applicazione specifica.

¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

- (8) Per motivi di chiarezza e di coerenza con il resto degli atti legislativi pertinenti dell'Unione è opportuno chiarire alcune definizioni e armonizzare la terminologia con quella utilizzata nel regolamento (CE) n. 1907/2006 e nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (9) Le esportazioni di sostanze coperte dalla convenzione sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio² e non è quindi necessario trattarne ulteriormente nel presente regolamento.
- (10) Le scorte di POP, se obsolete e gestite incautamente, possono comportare gravi rischi per l'ambiente e per la salute umana, ad esempio attraverso la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. È pertanto opportuno definire norme riguardo alla gestione di queste scorte che siano più stringenti rispetto a quelle previste dalla convenzione. Le scorte di sostanze vietate dovrebbero essere trattate alla stregua di rifiuti, mentre le scorte di sostanze di cui sono ancora consentiti la fabbricazione e l'uso dovrebbero essere notificate alle autorità competenti ed essere soggette a un'adeguata sorveglianza. In particolare, le scorte esistenti di POP, o di sostanze che li contengano, dovrebbero essere gestite come rifiuti quanto prima. Se in futuro saranno vietate altre sostanze, le loro scorte dovrebbero essere anch'esse distrutte senza ritardo, e non dovrebbe esserne permessa la ricostituzione.

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

² Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

- (11) In linea con il protocollo e con la convenzione, le emissioni di POP che sono sottoprodotti non intenzionali di processi industriali dovrebbero essere individuate e limitate quanto prima, con l'obiettivo finale di eliminarle, ogni qualvolta sia possibile. A seconda dei casi, occorre mettere a punto, aggiornare e applicare quanto prima possibile adeguati piani d'azione nazionali, che riguardino tutte le fonti e tutte le misure interessate, comprese quelle già previste dalla legislazione dell'Unione in vigore, al fine di ridurre costantemente le emissioni in modo efficiente in termini di costi. A tal fine, dovrebbero essere sviluppati strumenti adeguati nell'ambito della convenzione.
- (12) Nel valutare le proposte di costruzione di nuovi impianti o di modifiche significative di impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III del presente regolamento, è opportuno ricorrere alle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e alle linee guida provvisorie sulle migliori pratiche ambientali in relazione all'articolo 5 e all'allegato C della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, adottate a norma di tale convenzione.
- (13) Occorre istituire o mantenere, a seconda del caso, opportuni programmi e meccanismi atti a fornire dati di monitoraggio adeguati riguardo alla presenza nell'ambiente delle sostanze elencate nell'allegato III, parte A. È tuttavia necessario garantire la disponibilità di strumenti adeguati, che devono poter essere utilizzati in condizioni soddisfacenti sotto il profilo economico e tecnico.

- (14) Secondo la convenzione, i POP contenuti nei rifiuti devono essere distrutti o trasformati irreversibilmente in sostanze che non presentino caratteristiche analoghe, a meno che esistano altre operazioni più adeguate sotto il profilo ambientale. Affinché l'Unione possa adempiere agli obblighi assunti a norma della convenzione, è necessario prevedere norme specifiche per le sostanze in questione. Per garantire un livello elevato di protezione dovrebbero essere istituiti, monitorati e applicati valori limite comuni per la concentrazione di tali sostanze nei rifiuti.
- (15) Nel caso degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) elencati nel presente regolamento, inclusi i deca-BDE, il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti è fissato a 1 000 mg/kg. Stante la rapidità del progresso scientifico e tecnologico, è opportuno che la Commissione riveda tale limite di concentrazione e, se del caso, adotti una proposta legislativa per abbassarlo a 500 mg/g. La Commissione dovrebbe attivarsi il più rapidamente possibile, e in ogni caso non oltre ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
- (16) È importante identificare e separare alla fonte i rifiuti consistenti in POP, oppure le sostanze che li contengono o da essi contaminate, al fine di minimizzare la diffusione di tali sostanze chimiche in altri tipi di rifiuti. La direttiva 2008/98/CE istituisce norme dell'Unione sulla gestione dei rifiuti pericolosi in base alle quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire che gli stabilimenti e le aziende che smaltiscono, gestiscono, raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi non mescolino diverse categorie di rifiuti pericolosi, o mischino rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

- (17) Per promuovere la tracciabilità dei rifiuti contenenti POP e per garantire il monitoraggio, le disposizioni relative al sistema di tenuta dei registri istituito conformemente all'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti contenenti POP che non sono definiti rifiuti pericolosi ai sensi della decisione 2014/955/UE della Commissione¹.
- (18) È necessario garantire un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici e amministrativi del presente regolamento a livello di Unione. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia"), istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dispone di competenza ed esperienza nell'attuazione della legislazione dell'Unione sulle sostanze chimiche e degli accordi internazionali in tale settore. Occorre pertanto che gli Stati membri e l'Agenzia svolgano i compiti inerenti agli aspetti amministrativi, tecnici e scientifici dell'attuazione del presente regolamento, nonché allo scambio di informazioni. Il ruolo dell'Agenzia dovrebbe comprendere la preparazione e l'esame dei fascicoli tecnici, anche attraverso la consultazione dei portatori di interessi, e l'elaborazione di pareri ai quali la Commissione dovrebbe ricorrere per decidere se presentare una proposta per l'inserimento di una sostanza classificata come POP nell'elenco della convenzione o del protocollo. È inoltre opportuno che la Commissione, gli Stati membri e l'Agenzia collaborino ai fini di un adempimento efficace degli obblighi internazionali che incombono all'Unione in base alla convenzione.

¹ Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

- (19) Secondo la convenzione, ciascuna parte deve elaborare, aggiornare e impegnarsi ad attivare, come del caso, un piano di attuazione degli obblighi previsti dalla convenzione. Gli Stati membri dovrebbero offrire al pubblico l'opportunità di partecipare all'elaborazione, alla realizzazione e all'aggiornamento dei loro piani di attuazione. Poiché l'Unione e gli Stati membri hanno in materia competenze concorrenti, i piani di attuazione dovrebbero essere predisposti e aggiornati sia a livello nazionale sia a livello unionale. Occorre pertanto promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione, l'Agenzia e le autorità degli Stati membri, anche in merito ai siti contaminati da POP.
- (20) Le sostanze elencate nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II del presente regolamento dovrebbero poter essere fabbricate e usate in quanto prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso solo se nell'allegato pertinente è stata espressamente inserita un'annotazione a tal fine e se il fabbricante dimostra allo Stato membro interessato che la sostanza è fabbricata e usata esclusivamente in condizioni rigorosamente controllate.
- (21) Conformemente alla convenzione e al protocollo, le altre parti di tali accordi dovrebbero essere informate in merito ai POP. Occorre inoltre incentivare lo scambio di informazioni con i paesi terzi che non sono parti di tali accordi.

(22) Dato che i cittadini sono spesso poco consapevoli dei rischi che i POP rappresentano per la salute delle presenti e future generazioni e per l'ambiente, in particolare nei paesi in via di sviluppo, è necessaria una campagna d'informazione su larga scala per accrescere sia il livello di cautela sia la comprensione da parte del pubblico delle ragioni alla base delle restrizioni e dei divieti. Conformemente a quanto stabilito dalla convenzione, vanno promossi e agevolati, come opportuno, programmi di informazione sugli effetti di queste sostanze sulla salute e sull'ambiente rivolti ai cittadini, e in particolare ai gruppi più vulnerabili, e programmi di formazione per lavoratori, scienziati, insegnanti e personale tecnico e dirigente. L'Unione dovrebbe garantire l'accesso alle informazioni, senza pregiudizio dei regolamenti (CE) n. 1049/2001¹ e (CE) n. 1367/2006² del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³.

¹ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

² Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

³ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

- (23) Al fine di promuovere lo sviluppo di un'ampia base di conoscenze in materia di esposizione alle sostanze chimiche e di tossicità, in linea con il programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" ("7° PAA")¹, la Commissione ha istituito la piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche. È opportuno incoraggiare l'uso di tale piattaforma in quanto strumento a disposizione degli Stati membri per adempiere agli obblighi loro incombenti per la comunicazione dei dati sulla presenza di sostanze chimiche e che semplifica e riduce tali obblighi.
- (24) Su richiesta e nei limiti delle risorse disponibili, la Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri dovrebbero cooperare quanto alla fornitura di assistenza tecnica adeguata e puntuale, mirata in particolar modo al miglioramento della capacità dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione di attuare la convenzione. L'assistenza tecnica dovrebbe comprendere lo sviluppo e l'applicazione di opportuni prodotti, metodi e strategie alternativi, ai sensi della convenzione, al fine di assicurare che i POP continuino ad essere utilizzati solo qualora, nel paese in questione, non siano disponibili alternative localmente sicure, efficaci ed economicamente abbordabili.
- (25) Le misure adottate per ridurre le emissioni di POP dovrebbero essere valutate periodicamente per verificarne l'efficacia. A tal fine gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente all'Agenzia, utilizzando un formato standard, in particolare in merito agli inventari delle emissioni, alle scorte notificate e alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze soggette a limitazioni.

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

- (26) Per rispondere al bisogno di informazioni concernenti attuazione e rispetto degli obblighi, occorre introdurre un sistema alternativo per la raccolta e la messa a disposizione di tali informazioni che tenga conto di quanto emerso nella relazione della Commissione dal titolo "Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente" e nel rispettivo controllo dell'adeguatezza. In particolare, gli Stati membri dovrebbero rendere accessibili tutti i dati rilevanti. Ciò dovrebbe garantire che il peso degli oneri amministrativi che incombono alle diverse entità resti per quanto possibile contenuto. Ciò richiede che la diffusione attiva delle informazioni a livello nazionale avvenga nel rispetto delle direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, al fine di assicurare un'infrastruttura adeguata per l'accesso, la comunicazione e la condivisione pubblica tra le autorità. In tale contesto, per le specifiche riguardanti i dati territoriali gli Stati membri e l'Agenzia si basano sugli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2007/2/CE.
- (27) La convenzione e il protocollo stabiliscono che le parti possano indicare altre sostanze cui applicare le disposizioni internazionali; ne consegue pertanto che ulteriori sostanze possono essere aggiunte negli strumenti in questione. In simili casi, il presente regolamento dovrebbe essere modificato di conseguenza.

¹ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(28) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica del presente regolamento permettendo la fabbricazione e l'uso di una sostanza elencata nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II del presente regolamento in quanto prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, modificando i termini di un'annotazione inserita nell'allegato pertinente a tal fine; riguardo alla modifica dell'allegato III del presente regolamento al fine di collocare una sostanza dalla parte B alla parte A e alla modifica degli allegati I, II e III del presente regolamento per adattarli a eventuali modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo, così come di modificare voci o disposizioni negli allegati I e II del presente regolamento per adeguarle al progresso tecnico e scientifico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (29) Quando sono modificati gli allegati del presente regolamento per tener conto dell'inserimento negli elenchi del protocollo o della convenzione di un nuovo POP di produzione intenzionale, la sostanza in questione dovrebbe essere inserita nell'allegato II, in luogo dell'allegato I, solo in casi eccezionali e debitamente giustificati.
- (30) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di misure concernenti la gestione dei rifiuti e le informazioni minime che gli Stati membri devono fornire per il controllo dell'attuazione del regolamento stesso. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (31) Al fine di garantire trasparenza, imparzialità e coerenza quanto alle modalità di applicazione, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazioni del presente regolamento e garantire l'applicazione delle medesime. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, in quanto il mancato rispetto può comportare danni alla salute umana e all'ambiente. Per garantire un'attuazione coerente ed efficace del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero coordinare le attività pertinenti e scambiare informazioni all'interno del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. Ove del caso, le informazioni sulle violazioni delle disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere rese pubbliche.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (32) Per le finalità del presente regolamento diverse dalle questioni inerenti ai rifiuti, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, affinché sia garantito un approccio coerente per quanto riguarda la normativa dell'Unione sulle sostanze chimiche.
- (33) Per le finalità del presente regolamento relativamente alle questioni inerenti ai rifiuti, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato istituito dalla direttiva 2008/98/CE, affinché sia garantito un approccio coerente per quanto riguarda la normativa dell'Unione sui rifiuti.
- (34) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la protezione dell'ambiente e della salute umana dai POP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo degli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Obiettivo e oggetto

Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, l'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione") o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ("protocollo"), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.

Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "immissione in commercio": l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 12), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 2) "articolo": un articolo quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

- 3) "sostanza": una sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 4) "miscela": una miscela quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 5) "fabbricazione": la fabbricazione quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 6) "uso": l'uso quale definito all'articolo 3, punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 7) "importazione": l'importazione quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
- 8) "rifiuto": un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;
- 9) "smaltimento": lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE;
- 10) "recupero": il recupero di materia quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE;
- 11) "prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso": una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza ("sintesi") e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sintesi di una o più altre sostanze a partire da tale prodotto intermedio avvengono all'interno dello stesso sito, da parte di uno o più soggetti giuridici, in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita;

- 12) "contaminante non intenzionale in tracce": il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione;
- 13) "scorte": le sostanze, le miscele o gli articoli accumulati dal detentore e che sono costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II o che contengono tali sostanze.

Articolo 3

Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco

1. Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4.
2. La fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, sono soggetti a limitazioni, fatto salvo l'articolo 4.
3. Nel quadro dei regimi di valutazione e di autorizzazione delle sostanze, nuove o già esistenti, in base alla pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, della convenzione e adottano adeguate misure per controllare le sostanze esistenti e per prevenire la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di nuove sostanze che presentano caratteristiche dei POP.

4. Nel preparare una proposta destinata al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE per l'inserimento di una sostanza nell'elenco conformemente alle disposizioni della convenzione, la Commissione si avvale del supporto dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche ("Agenzia") istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c). Le autorità competenti degli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di inserimento nell'elenco. Nelle fasi successive della procedura di inserimento nell'elenco, l'Agenzia fornisce sostegno alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).
5. In tutte le fasi della procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione e l'Agenzia collaborano con le autorità competenti degli Stati membri e le informano.
6. I rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o che ne sono contaminati, sono disciplinati dall'articolo 7.

Articolo 4

Deroghe alle misure di controllo

1. L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:
 - a) sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
 - b) sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II.

2. Se una sostanza è aggiunta nell'allegato I o II dopo il ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], l'articolo 3 non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.

L'articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso precedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e l'Agenzia non appena vengono a conoscenza di articoli di cui al primo e al secondo comma.

Se la Commissione è informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione.

3. Se una sostanza figura nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II, gli Stati membri che intendono autorizzare, fino alla scadenza del termine specificato nell'allegato pertinente, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto come prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, ne informano il segretariato della convenzione.

Tale notificazione può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:

- a) dietro richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, nell'allegato pertinente è stata inserita un'annotazione, mediante un atto delegato adottato a norma del quarto comma;

- b) il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un POP, garantendo che la sostanza sia rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita;
- c) il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che la sostanza è un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso e che l'uomo o l'ambiente non saranno prevedibilmente esposti a quantitativi rilevanti della sostanza nel corso della produzione e dell'uso della sostanza stessa;
- d) il fabbricante fornisce allo Stato membro informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale.

Entro un mese dalla presentazione della notifica al segretariato della convenzione, lo Stato membro procede alla notificazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia e include informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché informazioni sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare gli allegati I e II inserendo espressamente annotazioni secondo cui possono essere consentiti la fabbricazione e l'uso, come prodotto intermedio in un sistema chiuso e limitato al sito, di una sostanza elencata nella parte A dell'allegato pertinente, e di modificare i termini in tali annotazioni qualora, previa nuova notificazione dello Stato membro interessato al segretariato della convenzione, a norma di quest'ultima siano consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto.

4. I rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o che ne sono contaminati, sono disciplinati dall'articolo 7.

Articolo 5

Scorte

1. Il detentore di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II di cui l'uso non è consentito, o contenenti tali sostanze, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7.

2. Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dalla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili alla sostanza in questione, a seconda di quale data sia occorsa prima per il detentore, e dalle pertinenti modifiche all'allegato I o II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato nell'allegato I o II in merito alla limitazione dell'uso.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

3. Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'uso e della gestione delle scorte oggetto della notificazione.

¹ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

Articolo 6

Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 850/2004, a seconda di quale data sia occorsa per prima, gli Stati membri preparano, e successivamente mantengono, inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo delle sostanze elencate nell'allegato III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della convenzione e del protocollo.
2. Ogni Stato membro comunica, alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri, nell'ambito dei piani di attuazione nazionali istituiti a norma dell'articolo 9, il proprio piano d'azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi delle sostanze elencate nell'allegato III, quali registrati nell'inventario stilato conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione.

Al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III, i piani d'azione includono misure volte a promuovere lo sviluppo di sostanze, miscele, articoli e processi sostitutivi o modificati e, se del caso, ne esige l'uso.

3. Nell'esaminare le proposte di costruzione di nuovi impianti o di modifiche significative di impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, gli Stati membri considerano in via prioritaria processi, tecniche o pratiche alternativi che hanno vantaggi analoghi ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III, senza pregiudizio della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Articolo 7

Gestione dei rifiuti

1. Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV.
2. Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio², i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V del presente regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP.

¹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

² Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).

Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.

3. Sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV.
4. In deroga al paragrafo 2:
 - a) i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV;

- b) uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell'allegato V, che contengono una sostanza elencata nell'allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell'allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell'allegato V, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
- i) il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di POP, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa;
 - ii) il detentore interessato abbia fornito all'autorità competente informazioni sul tenore di POP dei rifiuti;
 - iii) l'operazione sia conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 5;
 - iv) lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri, l'Agenzia e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano.

5. La Commissione può, se del caso e tenendo conto degli sviluppi tecnici e degli orientamenti e delle decisioni internazionali pertinenti, nonché delle eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dall'autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare atti di esecuzione concernenti l'attuazione del presente articolo. In particolare, la Commissione può definire il formato delle informazioni che gli Stati membri devono presentare in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iv). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo e la tracciabilità, conformemente all'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, dei rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento o che ne sono contaminati.

Articolo 8

Compiti dell'Agenzia e del forum

1. L'Agenzia svolge i compiti elencati di seguito, oltre a quelli assegnatili a norma degli articoli 9, 10, 11, 13 e 17:
 - a) con l'accordo della Commissione, fornire alle autorità nazionali designate degli Stati membri, ai membri del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 («forum») e, se del caso, ai portatori di interesse, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento;

- b) su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati tecnici e scientifici e assisterla al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento;
- c) fornire un sostegno e un contributo tecnico e scientifico alla Commissione relativamente alle sostanze che possono soddisfare i criteri per l'inclusione nell'elenco della convenzione o del protocollo, tenendo conto, se del caso, dei dati forniti dai regimi di valutazione esistenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
- d) pubblicare sul suo sito web un avviso che segnali che la Commissione preparerà una proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco, invitare tutti i portatori di interesse a formulare osservazioni entro otto settimane e pubblicare tali osservazioni sul suo sito web;
- e) fornire un sostegno tecnico e scientifico alla Commissione e agli Stati membri per la preparazione e l'esame del profilo di rischio e della valutazione della gestione del rischio di una sostanza considerata ai sensi della convenzione, invitare tutti i portatori di interesse a formulare osservazioni o a fornire informazioni supplementari, o entrambi, entro otto settimane e pubblicare tali osservazioni sul suo sito web;
- f) su richiesta, fornire alla Commissione un sostegno tecnico e scientifico per l'attuazione e l'ulteriore sviluppo della convenzione, particolarmente in relazione al comitato di esame dei POP;

- g) compilare, registrare, elaborare e mettere a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni ricevute o disponibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iv), dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 1. Se tali informazioni non sono riservate, l'Agenzia le mette a disposizione del pubblico sul suo sito web e ne facilita lo scambio con le piattaforme di informazione pertinenti, ad esempio quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
- h) stabilire e mantenere, sul suo sito web, sezioni dedicate a tutte le questioni che riguardano l'attuazione del presente regolamento.

2. Il forum è utilizzato per coordinare la rete delle autorità degli Stati membri responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

I membri del forum che sono nominati dagli Stati membri assicurano che vi sia un opportuno coordinamento tra le attività del forum e quelle delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri.

Quando tratta di questioni relative ai rifiuti, il forum coinvolge le autorità di contrasto degli Stati membri competenti in materia di rifiuti.

3. Il segretariato dell'Agenzia svolge i compiti assegnati all'Agenzia dal presente regolamento.

Articolo 9
Piani di attuazione

1. Nell'elaborazione e nell'aggiornamento dei loro piani di attuazione nazionali gli Stati membri danno tempestivamente al pubblico possibilità concrete di partecipare a tale processo, in conformità delle rispettive procedure nazionali.
2. Non appena adottano il piano di attuazione nazionale conformemente agli obblighi assunti a norma della convenzione, gli Stati membri lo mettono a disposizione del pubblico e ne informano la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri.
3. Quando gli Stati membri elaborano e aggiornano i piani di attuazione, la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, e gli Stati membri si scambiano se del caso informazioni sul loro contenuto, incluse le informazioni sulle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da POP.
4. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, si dota di un piano per attuare gli obblighi assunti dall'Unione a norma della convenzione e lo pubblica, lo riesamina e lo aggiorna come opportuno.

Articolo 10
Monitoraggio

1. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, e gli Stati membri predispongono o gestiscono in stretta collaborazione, a seconda di come appropriato, adeguati programmi e meccanismi compatibili con lo stato dell'arte per fornire in modo continuativo dati di monitoraggio comparabili sulla presenza nell'ambiente delle sostanze elencate nella parte A dell'allegato III. Nel predisporre o gestire detti programmi e meccanismi è debitamente tenuto conto degli sviluppi avvenuti nell'ambito del protocollo e della convenzione.
2. La Commissione valuta periodicamente l'eventuale necessità di un monitoraggio obbligatorio di una sostanza elencata nella parte B dell'allegato III. Alla luce di tale valutazione e di tutti i dati messi a sua disposizione dagli Stati membri, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare l'allegato III al fine di trasferire una sostanza, se opportuno, dalla parte B alla parte A di tale allegato.

Articolo 11
Scambio di informazioni

1. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri agevolano e attuano uno scambio di informazioni, all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, riguardo alla riduzione, alla minimizzazione o all'eliminazione, ove fattibile, della fabbricazione, dell'uso e dei rilasci di POP nonché riguardo alle alternative a dette sostanze, specificando i rischi e i costi socio-economici connessi a tali alternative.

2. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri, a seconda dei casi, incentivano e agevolano, per quanto concerne i POP:
- a) i programmi di sensibilizzazione riguardanti in particolare gli effetti sulla salute e sull'ambiente e le alternative a tali inquinanti, nonché la riduzione o eliminazione della fabbricazione, dell'uso e dei rilasci dei medesimi nell'ambiente; i programmi sono destinati in particolare:
 - i) ai responsabili politici e decisionali;
 - ii) ai gruppi particolarmente vulnerabili;
 - b) l'informazione del pubblico;
 - c) la formazione, in particolare di lavoratori, scienziati ed insegnanti, nonché del personale tecnico e dirigente.
3. Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006 e la direttiva 2003/4/CE, le informazioni riguardanti la salute e la sicurezza delle persone e l'ambiente non sono considerate riservate. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri che scambiano informazioni con un paese terzo proteggono tutte le informazioni riservate, conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 12
Assistenza tecnica

In conformità degli articoli 12 e 13 della convenzione, la Commissione e gli Stati membri collaborano per fornire un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata e tempestiva ai paesi in via di sviluppo e ai paesi ad economia in transizione per assisterli, su richiesta ed entro l'ambito delle risorse disponibili nonché tenendo conto delle loro particolari esigenze, nello sviluppo e nel potenziamento della capacità di ottemperare agli obblighi che incombono a detti paesi in forza della convenzione. Tale sostegno può essere anche canalizzato attraverso i centri regionali identificati ai sensi della convenzione, attraverso organizzazioni non governative o attraverso l'Agenzia.

Articolo 13
Monitoraggio dell'attuazione

1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri redigono e pubblicano una relazione contenente:
 - a) informazioni sull'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni su attività di esecuzione, infrazioni e sanzioni;
 - b) informazioni ricavate dalle notificazioni pervenute a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iv);
 - c) informazioni ricavate dagli inventari dei rilasci di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

- d) informazioni sull'attuazione conformemente ai piani di attuazione nazionali elaborati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
- e) informazioni riguardanti la presenza nell'ambiente delle sostanze di cui all'allegato III, Parte A, come ottenute ai sensi dell'articolo 10;
- f) dati di monitoraggio e statistici annuali sui quantitativi totali, effettivi o stimati, relativi alla fabbricazione e all'immissione in commercio di sostanze elencate nell'allegato I o II, che comprendono indicatori, carte d'insieme e relazioni pertinenti.

Gli Stati membri aggiornano annualmente la relazione, se sono disponibili nuovi dati o informazioni, e comunque almeno ogni tre anni.

Gli Stati membri assicurano alla Commissione e all'Agenzia l'accesso alle informazioni contenute nelle relazioni.

2. Se uno Stato membro condivide le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), con la piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche, esso lo indica nella propria relazione e l'obbligo di comunicazione che incombe allo Stato membro ai sensi del paragrafo indicato si considera soddisfatto.

Se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), sono contenute nella relazione che lo Stato membro fornisce all'Agenzia, quest'ultima fa uso della piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche al fine di raccogliere, conservare e condividere tali informazioni.

3. La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, secondo la periodicità stabilita dalla conferenza delle parti della convenzione, compila, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri all'Agenzia a norma del paragrafo 1, lettera f), un rapporto relativo alle sostanze che figurano nella convenzione e lo comunica al segretariato della convenzione.
4. L'Agenzia compila e pubblica una relazione di sintesi dell'Unione sulla base dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, pubblicati o notificati dagli Stati membri. La relazione di sintesi dell'Unione include, come opportuno, indicatori di prodotto, di risultato e di impatto relativi al presente regolamento, carte d'insieme a livello di Unione e relazioni degli Stati membri. La relazione di sintesi dell'Unione è aggiornata dall'Agenzia a cadenza minima semestrale o su richiesta della Commissione.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti le informazioni minime da fornire a sensi del paragrafo 1, che comprendono la definizione di indicatori, carte d'insieme e relazioni pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera f). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il ... [un anno dall'entrata in vigore del regolamento] e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modifiche successive.

Articolo 15

Modifica degli allegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 allo scopo di modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo, sulla base del fatto che l'Unione ha appoggiato la modifica in questione mediante una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati I e II del presente regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

Qualora la Commissione modifichi l'allegato I, II o III del presente regolamento, essa adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza.

2. La Commissione riesamina costantemente gli allegati IV e V e, se del caso, presenta proposte legislative volte a modificare tali allegati per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati del presente regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

Articolo 16

Bilancio dell'Agenzia

1. Ai fini del presente regolamento, le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
 - a) una sovvenzione dell'Unione, iscritta nel bilancio generale dell'Unione (sezione Commissione);
 - b) ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.
2. Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento sono riunite con quelle inerenti ad attività previste dal regolamento (UE) n. 649/2012 e sono riprese nella medesima sezione del bilancio dell'Agenzia. Le entrate dell'Agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere i compiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 17

Formati e software per la pubblicazione o la notifica delle informazioni

In cooperazione con gli Stati membri, l'Agenzia definisce formati e software specifici per la pubblicazione o la notifica dei dati da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento e li rende disponibili gratuitamente sul suo sito web. Per quanto riguarda i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali, gli Stati membri e l'Agenzia stabiliscono i formati ai sensi degli obblighi di cui alla direttiva 2007/2/CE. Gli Stati membri e le altre parti soggette al presente regolamento si servono di tali formati e programmi informatici per gestire i dati o scambiarli con l'Agenzia.

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19
Autorità competenti

Ogni Stato membro designa l'autorità competente o le l'autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative e l'esecuzione necessarie ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente; informa altresì la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l'autorità nazionale designata.

Articolo 20
Procedura di comitato

1. Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente regolamento, La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) 1907/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Per le questioni relative ai rifiuti, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei in casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 850/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 22
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Parte A

Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Tetrabromodifeniletere $C_{12}H_6Br_4O$	40088-47-9 e altri	254-787-2 e altri	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al tetrabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</p> <p>2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro ... [2 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.</p> <p>4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti tetrabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p>

¹ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Pentabromodifeniletere C ₁₂ H ₅ Br ₅ O	32534-81-9 e altri	251-084-2 e altri	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</p> <p>2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro ... [2 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.</p> <p>4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti pentabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p>

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Esabromodifeniletere C ₁₂ H ₄ Br ₆ O	36483-60-0 e altri	253-058-6 e altri	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</p> <p>2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro ... [2 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.</p> <p>4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti esabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p>

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Eptabromodifeniletere C ₁₂ H ₃ Br ₇ O	68928-80-3 e altri	273-031-2 e altri	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</p> <p>2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro ... [2 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.</p> <p>4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti eptabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p>

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)	1163-19-5	214-604-9	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al decaBDE presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001% in peso).</p> <p>2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro ... [2 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.</p> <p>3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del decaBDE per i seguenti scopi, a condizione che gli Stati membri riferiscano alla Commissione entro il dicembre 2019 in conformità della convenzione:</p> <p>a) per la produzione di aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, fino al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, fino al 2 marzo 2027;</p>

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			<p>b) per la produzione di ricambi per:</p> <p>i) aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, prodotti anteriormente al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, prodotti anteriormente al 2 marzo 2027 fino al termine del ciclo di vita di tali aeromobili;</p> <p>ii) veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, prodotti prima del... [data di entrata in vigore del presente regolamento], fino al 2036 o fino al termine del ciclo di vita di tali veicoli a motore, se precedente.</p> <p>c) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.</p> <p>4. Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 2, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all'uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie:</p> <p>a) applicazioni dell'apparato propulsore e applicazioni sotto il cofano, quali i cavi di massa e i cavi di interconnessione della batteria, i tubi dell'impianto mobile di condizionamento dell'aria (MAC), i gruppi propulsori, le boccole del collettore di scappamento, l'isolamento sotto il cofano, i fasci di cablaggio sotto il cofano (cablaggio del motore, etc.), i sensori di velocità, i tubi, i moduli di ventilazione e i sensori di detonazione;</p> <p>b) applicazioni relative al sistema di alimentazione del carburante, quali i tubi per carburante, i serbatoi e i serbatoi sotto scocca;</p> <p>c) i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell'air-bag, i tessuti e i rivestimenti dei sedili, solo se pertinenti per l'air-bag e gli air-bag (frontali e laterali);</p>

¹ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			<p>5. È autorizzata l'utilizzazione di articoli già in uso prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] contenenti decaBDE. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p> <p>6. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, gli articoli in cui è utilizzato il decaBDE è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.</p> <p>7. Sono consentiti la commercializzazione e l'uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 2 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 2, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.</p> <p>8. Ai fini della presente voce, per "aeromobile" si intende:</p> <p>a) un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'ICAO o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;</p> <p>b) un aeromobile militare.</p>

¹ Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag.1).

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri)	1763-23-1	217-179-8	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presente in sostanze o in miscele in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).</p> <p>2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in prodotti semifiniti o in articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è inferiore allo 0,1% in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 µg/m² del materiale rivestito.</p> <p>3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p> <p>4. Se la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l'immissione sul mercato sono consentite per i seguenti usi specifici, a condizione che gli Stati membri presentino alla Commissione ogni quattro anni una relazione sui progressi compiuti nell'eliminazione dei PFOS: abbattitori di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso.</p> <p>Se tale deroga riguarda la produzione o l'uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE.</p>
	2795-39-3	220-527-1	
	29457-72-5	249-644-6	
	29081-56-9	249-415-0	
	70225-14-8	274-460-8	
	56773-42-3	260-375-3	
	251099-16-8	223-980-3	
	4151-50-2	250-665-8	
	31506-32-8	216-887-4	
	1691-99-2	246-262-1	
24448-09-7	206-200-6 e altri		
307-35-7 e altri			

¹ Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
			<p>Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti le modalità d'uso e le sostanze e tecnologie alternative più sicure, la Commissione riesamina la deroga di cui al secondo comma in modo che:</p> <p>a) l'uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure diventi tecnicamente ed economicamente praticabile;</p> <p>b) una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative prese per individuare tali alternative;</p> <p>c) i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.</p> <p>5. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, le miscele e gli articoli sono conformi ai punti 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall'utilizzatore abbia un'efficacia equivalente.</p>
DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]	50-29-3	200-024-3	—
Clordano	57-74-9	200-349-0	—

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Esaclorocicloesani, compreso il lindano	58-89-9	200-401-2	—
	319-84-6	206-270-8	
	319-85-7	206-271-3	
	608-73-1	210-168-9	
Dieldrina	60-57-1	200-484-5	—
Endrina	72-20-8	200-775-7	—
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	—
Endosulfan	115-29-7	204-079-4	1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
	959-98-8		
	33213-65-9		
Esaclorobenzene	118-74-1	204-273-9	—
Clordecone	143-50-0	205-601-3	—
Aldrina	309-00-2	206-215-8	—
Pentaclorobenzene	608-93-5	210-172-0	—

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1 e altri	Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati. Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005% di PCB e volumi superiori a 0,05 dm ³ , nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
Mirex	2385-85-5	219-196-6	—
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	—
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	—

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
1 Esabromociclododecano Per "esabromociclododecano" si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano	25637-99-4 3194-55-6, 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	247-148-4, 221-695-9	<p>1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01% in peso) se presente in sostanze, miscele, articoli o come componenti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019.</p> <p>2. Possono continuare a essere impiegati gli articoli di polistirene espanso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 21 febbraio 2018, a norma del regolamento (UE) 2016/293¹ della Commissione e della decisione di esecuzione 2016/C 12/06² della Commissione, e gli articoli di polistirene estruso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 23 giugno 2016. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso immesso sul mercato dopo il 23 marzo 2016, in cui sia stato usato esabromociclododecano è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.</p>

¹ Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1° marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).

² GU C 10 del 13.1.2016, pag. 3.

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni
Esaclorobutadiene	87-68-3	201-765-5	1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri	87-86-5 e altri	201-778-6 e altri	
Naftaleni policlorurati ¹	70776-03-3 e altri	274-864-4 e altri	1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)	85535-84-8 e altri	287-476-5	1. In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1% in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15% in peso. 2. L'uso è consentito per quanto concerne: a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente. 3. Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

¹ Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

Parte B

Sostanze inserite solo nel protocollo

Sostanza	N. CAS	N. CE	Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

ALLEGATO II

ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI

PARTE A

Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo

Sostanza	N. CAS	N. CE	Condizioni della limitazione

PARTE B

Sostanze inserite solo nel protocollo

Sostanza	N. CAS	N. CE	Condizioni della limitazione

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI

PARTE A

Sostanza (N. CAS)

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

Bifenili policlorurati (PCB)

PARTE B

Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS 118-74-1)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)¹

Pentaclorobenzene (N. CAS 608-93-5)

Esaclorobutadiene (N. CAS 87-68-3)

Naftaleni policlorurati (N. CAS 70776-03-3 e altri)

¹ Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori:
benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7

Sostanza	N. CAS	N. CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	50 mg/kg
Esaclorobutadiene	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg
Naftaleni policlorurati ¹			10 mg/kg
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)	85535-84-8	287-476-5	10000 mg/kg

¹ Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

Sostanza	N. CAS	N. CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Tetrabromodifeniletere C ₁₂ H ₆ Br ₄ O	40088-47-9 e altri	254-787-2 e altri	Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere: 1000 mg/kg La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso e conformemente ai trattati, adotta una proposta legislativa per abbassarlo a 500 mg/kg. La Commissione svolge tale riesame quanto prima, e in ogni caso non oltre il ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].
Pentabromodifeniletere C ₁₂ H ₅ Br ₅ O	32534-81-9 e altri	251-084-2 e altri	
Esabromodifeniletere C ₁₂ H ₄ Br ₆ O	36483-60-0 e altri	253-058-6 e altri	
Eptabromodifeniletere C ₁₂ H ₃ Br ₇ O	68928-80-3 e altri	273-031-2 e altri	
Decabromodifeniletere C ₁₂ Br ₁₀ O	1163-19-5 e altri	214-604-9 e altri	

Sostanza	N. CAS	N. CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, sale metallico (O-M ⁺), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri)	1763-23-1	217-179-8	50 mg/kg
	2795-39-3	220-527-1	
	29457-72-5	249-644-6	
	29081-56-9	249-415-0	
	70225-14-8	274-460-8	
	56773-42-3	260-375-3	
	251099-16-8	223-980-3	
	4151-50-2	250-665-8	
	31506-32-8	216-887-4	
	1691-99-2	246-262-1	
24448-09-7	206-200-6 e altri		
307-35-7 e altri			

Sostanza	N. CAS	N. CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)			15 µg/kg ¹

¹ Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF in base ai fattori di tossicità equivalente secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003

PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1

PCDD	TEF
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003

Sostanza	N. CAS	N. CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Clordano	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Esaclorocicloesani, compreso il lindano	58-89-9	210-168-9	50 mg/kg
	319-84-6	200-401-2	
	319-85-7	206-270-8	
	608-73-1	206-271-3	
Dieldrina	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrina	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Eptacloro	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg
Esaclorobenzene	118-74-1	204-273-9	50 mg/kg
Clordecone	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Aldrina	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg

Sostanza	N. CAS	N. CE	Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)
Pentaclorobenzene	608-93-5	210-172-0	50 mg/kg
Bifenili policlorurati (PCB)	1336-36-3 e altri	215-648-1	50 mg/kg ¹
Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxafene	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Esabromobifenile	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg
Esabromociclododecano ²	25637-99-4 3194-55-6, 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	247-148-4 221-695-9	1000 mg/kg, soggetti a riesame da parte della Commissione entro il 20 aprile 2019

¹ Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

² Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

ALLEGATO V

GESTIONE DEI RIFIUTI

PARTE 1

Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.

D9	Trattamento fisico-chimico.
D10	Incenerimento a terra.
R1	Impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB.
R4	Riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ , indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva.

¹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato. Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.

PARTE 2

Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b)

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE¹.

È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell'allegato, a condizione che la sostanza elencata nell'allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell'allegato.

¹ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ¹	Operazione
10	RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI	Alcani, C ₁₀ -C ₁₃ , cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg;	È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi: - formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; - miniere di sale;
10 01	Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)	Aldrina: 5 000 mg/kg; Clordano: 5 000 mg/kg;	
10 01 14* ²	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	Clordecone: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4- clorofenil)etano): 5 000 mg/kg;	

¹ Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

² I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ¹	Operazione
10 01 16 *	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	Dieldrina: 5 000 mg/kg;	- scarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE. 2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE ² del Consiglio e della decisione 2003/33/CE ³ del Consiglio. 3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.
10 02	Rifiuti dell'industria siderurgica	Endosulfano: 5 000 mg/kg;	
10 02 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	Endrina: 5 000 mg/kg;	
10 03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio	Eptacloro: 5 000 mg/kg;	
10 03 04 *	Scorie della produzione primaria	Esabromobifenile: 5 000 mg/kg;	
10 03 08 *	Scorie saline della produzione secondaria	Esabromociclododecano ¹ : 1 000 mg/kg;	
10 03 09 *	Scorie nere della produzione secondaria	Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg;	
		Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg;	

¹ Per "esabromociclododecano" si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

² Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

³ Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ¹	Operazione
10 03 19 *	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose	Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5000 mg/kg;	
10 03 21 *	Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose	Mirex: 5 000 mg/kg; Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg;	
10 03 29 *	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C ₈ F ₁₇ SO ₂ X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammidi, e altri derivati compresi i polimeri) 50 mg/kg;	
10 04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo	Bifenili policlorurati (PCB) ¹ : 50 mg/kg;	
10 04 01 *	Scorie della produzione primaria e secondaria	Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg;	
10 04 02 *	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		
10 04 04 *	Polveri dei gas di combustione		
10 04 05 *	Altre polveri e particolato		
10 04 06 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		

¹ Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ¹	Operazione
10 05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco	Naftaleni policlorurati (*): 1 000 mg/kg; Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C ₁₂ H ₆ Br ₄ O), pentabromodifeniletere (C ₁₂ H ₅ Br ₅ O), esabromodifeniletere (C ₁₂ H ₄ Br ₆ O) e eptabromodifeniletere (C ₁₂ H ₃ Br ₇ O): 10 000 mg/kg; Toxaphene: 5 000 mg/kg.	
10 05 03 *	Polveri dei gas di combustione		
10 05 05 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 06	Rifiuti della metallurgia termica del rame		
10 06 03 *	Polveri dei gas di combustione		
10 06 06 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
10 08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi		
10 08 08 *	Scorie saline della produzione primaria e secondaria		
10 08 15 *	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		
10 09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi		
10 09 09 *	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ¹	Operazione
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO		
16 11	Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari		
16 11 01 *	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		
16 11 03 *	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose		

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ¹	Operazione
17	RIFIUTI D'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)		
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche		
17 01 06 *	Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		
17 05	Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio		
17 05 03 *	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
17 09 02 *	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB		
17 09 03 *	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		

Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE		Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV ¹	Operazione
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÈ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE		
19 01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti		
19 01 07 *	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		
19 01 11 *	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose		
19 01 13 *	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose		
19 01 15 *	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		
19 04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione		
19 04 02 *	Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi		
19 04 03 *	Fase solida non vetrificata		

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003

ALLEGATO VI

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7)	
Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio (GU L 217 del 8.8.2006, pag. 1)	
Regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1)	
Regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3).	
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109)	Limitatamente al punto 3.7 dell'allegato
Regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33).	

Regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20).	
Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29).	
Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1).	
Regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67).	
Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1),	
Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).	
Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17).	

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 850/2004	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, lettere da a) a d)	Articolo 2, punti da 1) a 4)
–	Articolo 2, punti da 5) a 7)
Articolo 2, lettera e)	Articolo 2, punto 8)
Articolo 2, lettera f)	Articolo 2, punto 9)
Articolo 2, lettera g)	Articolo 2, punto 10)
–	Articolo 2, punti da 11) a 13)
Articolo 3	Articolo 3, paragrafi 1 da 1 a 3
–	Articolo 3, paragrafi 4 e 5
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafi da 1 a 3	Articolo 4, paragrafi da 1 a 3
–	Articolo 4, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7, paragrafi da 1 a 4	Articolo 7, paragrafi da 1 a 4
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 7, paragrafo 5
–	Articolo 7, paragrafo 6

Regolamento (CE) n. 850/2004	Presente regolamento
Articolo 7, paragrafo 7	–
–	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11	Articolo 12
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 12, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)
–	Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 12, paragrafo 3, lettera c)	Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)
–	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 4	–
Articolo 12, paragrafo 5	Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 12, paragrafo 6	–
–	Articolo 13, paragrafi 4 e 5
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 15, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 850/2004	Presente regolamento
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 15, paragrafo 2
–	Articolo 16
–	Articolo 17
–	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
Articoli 16 e 17	Articolo 20
Articolo 18	–
–	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 22
Allegati da I a V	Allegati da I a V
–	Allegato VI
–	Allegato VII